

Ai Signori componenti
il Consiglio di Amministrazione di
ITALMOBILIARE S.p.A.

* . * . *

Egregi Signori,

ricordiamo che la Società, in data 12 novembre 2010, in aderenza con quanto previsto dalla CONSOB con propria delibera del 12 marzo dello stesso anno, ha adottato la propria procedura che disciplina le operazioni con parti correlate.

La stessa CONSOB, inoltre, con propria deliberazione del 24 settembre 2010, ha raccomandato alle società di valutare con una cadenza almeno triennale se procedere ad una revisione delle procedure tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia dimostrata dalle procedure nella prassi applicativa. A tal fine, essa ritiene opportuno, sebbene non richiesto dal Regolamento, l'acquisizione del parere del Comitato per le operazioni con parti correlate anche con riguardo all'eventuale decisione di non procedere, all'esito della valutazione delle procedure in essere, ad alcuna modifica.

Preliminarmente, il Comitato ritiene opportuno richiamare i pareri da esso formulati al Consiglio di Amministrazione nel corso di questi primi anni di applicazione della procedura:

Operazione di maggiore rilevanza

20 dicembre 2010: acquisto da Italcementi S.p.A. delle azioni rappresentative il 1,405% del capitale sociale di Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ed il 2,332% del capitale sociale di RCS MediaGroup S.p.A;

A questo riguardo si sottolinea che la Società, a motivo di sostanziali ragioni di correttezza e trasparenza nei confronti degli investitori e del mercato, ha ritenuto opportuno anticipare le norme procedurali e informative dettate dalla nuova disciplina, nonostante la stessa entrasse in vigore il 1° gennaio successivo e, quale società controllante, l'operazione rientrasse comunque tra quelle da considerarsi escluse.

Operazione di minore rilevanza

24 marzo 2011: (i) emolumenti per amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche e (ii) regolamento avente a oggetto il "Piano di incentivazione monetaria a lungo termine, legata all'andamento del titolo Italmobiliare, per amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche".

Sulla base dell'esperienza acquisita ai fini del rilascio degli specifici pareri richiesti, questo Comitato ha potuto constatare l'efficacia sin qui dimostrata dalla procedura adottata dalla Società nonché la sua idoneità a garantire la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

La Società, peraltro, pur avendo preso atto:

- che nel corso degli ultimi tre anni non vi sono state modifiche nei propri assetti proprietari,
- del permanere dell'assenza di vincoli contrattuali o statutari ovvero di discipline di settore ad essa applicabili,

a conferma del proprio impegno ad aderire alle regole di *best practices*, ritiene opportuno apportare alcune modifiche al paragrafo 2.1 della Procedura in vigore che riguardano il perimetro di correlazione e la differenziazione delle soglie di esiguità.

In particolare propone che:

- lett. j): le soglie di esiguità siano differenziate per le operazioni con controparti persone fisiche (300.000 euro) e con controparti persone giuridiche (invariata a 500.000 euro);
- lett. m): l'applicazione della Procedura venga estesa anche ai componenti dell'Organismo di Vigilanza con la espressa specificazione che, qualora esso sia composto anche da dipendenti della Società, questi non siano comunque da considerarsi «Dirigenti con responsabilità strategica».

Per contro, con riferimento alle ulteriori facoltà concesse dal Regolamento della CONSOB, la Società conferma le altre scelte effettuate in sede di prima adozione della Procedura.

Tutto ciò premesso, rilasciamo un parere favorevole alle modifiche della procedura per le operazioni con parti correlate proposte dalla Società il cui testo integrale, con evidenza delle variazioni suggerite, viene allegato al presente documento.

* . * . *

Parere redatto dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nella riunione del 30 ottobre 2013

* . * . *

Milano, 30 ottobre 2013

per il Comitato Operazioni con Parti Correlate

Il Presidente



* . * . *

Allegato «A»

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1) Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A. (“**Italmobiliare**” o la “**Società**”), ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. e dell’art. 4, commi 1 e 3, del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato (il “**Regolamento Parti Correlate**”), ha adottato misure volte ad assicurare che le operazioni poste in essere con parti correlate alla Società, direttamente o per il tramite di società controllate, vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

In particolare, in data 12 novembre 2010, il Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare ha approvato la presente procedura (la “Procedura”), previo parere favorevole rilasciato in data 3

novembre 2010 dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

2) **Definizioni**

2.1 Ai fini della presente Procedura, valgono le seguenti definizioni:

- (a) “**Amministratori Indipendenti**”: gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti a seguito della valutazione effettuata sulla base dei principi di cui al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana;
- (b) “**Amministratori Indipendenti non correlati**”: gli Amministratori Indipendenti diversi dalla controparte dell’Operazione e dalle sue Parti Correlate;
- (c) “**Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**” ovvero “**Comitato**”: il comitato istituito ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Regolamento Parti Correlate composto da tre amministratori indipendenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale;
- (d) “**Funzione Responsabile**”: la funzione competente per la singola operazione secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società. Con specifico riferimento alle Operazioni compiute per il tramite di società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere;
- (e) “**Gruppo Italmobiliare**”: Italmobiliare e le società incluse nel suo bilancio consolidato in quanto società controllate o collegate;
- (f) “**Interessi Significativi**”: ai fini di quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del Regolamento Parti Correlate e dal successivo art. 11 della presente Procedura, si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le controllate o collegate di Italmobiliare che siano controparti di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società, della controllata o della collegata al soddisfacimento dell’interesse di cui è portatrice un’altra Parte Correlata alla Società. Possono considerarsi sussistenti Interessi Significativi qualora la Parte Correlata (i) sia un dirigente con responsabilità strategiche sia di Italmobiliare che della controllata o collegata e benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata; (ii) sia titolare nella controllata o nella collegata di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati è superiore al peso effettivo della partecipazione che la medesima Parte Correlata detiene direttamente o indirettamente nella Società. Nell’esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica;
- (g) “**Operazione con Parti Correlate**” ovvero “**Operazione**”: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. In ogni caso, si devono ritenere incluse in tale nozione: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (ii) ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche. Non si devono ritenere Operazioni con Parti Correlate quelle rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni;
- (h) “**Operazioni di Maggiore Rilevanza**”: tutte le Operazioni in cui almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell’Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alle soglie ivi previste;
- (i) “**Operazioni di Minore Rilevanza**”: tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

- (j) **“Operazioni di Importo Esiguo”**: le Operazioni che non superino Euro 500.000 [se compiute con Parti correlate - Persone giuridiche ed Euro 300.000 se compiute con Parti correlate - Persone fisiche](#);
- (k) **“Operazioni Ordinarie”**: le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria del Gruppo Italmobiliare. Ai fini dell’applicazione della presente Procedura, si considerano in ogni caso Operazioni Ordinarie:
- l’assunzione e cessione di partecipazioni in società ed enti;
 - la stipula di contratti di finanziamento a favore di altre società del Gruppo Italmobiliare o comunque nell’interesse di una o più società appartenenti al Gruppo Italmobiliare;
 - il rilascio di garanzie a favore di altre società del Gruppo Italmobiliare o comunque nell’interesse di una o più società appartenenti al Gruppo Italmobiliare;
 - la stipula di contratti per la fornitura alle società del Gruppo Italmobiliare di materie-prime e di altri beni connessi all’attività produttiva;
 - tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come di “investimento” o “finanziarie”, ad eccezione di quelle connesse all’attività operativa, tra le quali la gestione di tesoreria e i contratti di prestazione di servizi aventi ad oggetto, fra l’altro, le consulenze in materia amministrativa, finanziaria, contrattualistica, tributaria, societaria e legale nonché la gestione dei servizi di amministrazione del personale e la gestione delle relazioni esterne;
- (l) **“Operazioni compiute per il tramite di società controllate”**: le Operazioni effettuate dalle società controllate da Italmobiliare con Parti Correlate a quest’ultima e sottoposte al suo preventivo esame ovvero alla sua preventiva approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte di Italmobiliare o dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali di Italmobiliare;
- (m) **“Parti Correlate”**: i soggetti individuati sulla base delle definizioni di cui all’Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate. [Inoltre](#), ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Regolamento Parti Correlate, la Società ha valutato di ~~non~~ estendere l’applicazione della Procedura [anche](#) nei confronti [dei componenti dell’Organismo di Vigilanza](#) ~~di soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate nell’Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate~~;
- (n) **“Presidi Equivalenti”**: i presidi indicati nel successivo art. 10 da adottare qualora, in relazione a una determinata Operazione, uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate siano controparte dell’Operazione o sue Parti Correlate.

3) Individuazione delle Parti Correlate

- 3.1 Ai fini dell’applicazione della Procedura, la Direzione Affari Societari, con il supporto delle funzioni interessate, procede, sulla base delle informazioni pervenute alla Società o comunque già disponibili, alla mappatura delle Parti Correlate dirette e delle Parti Correlate indirette.
- 3.2 Al fine della predisposizione della mappatura delle Parti Correlate indirette, la Direzione Affari Societari richiede ai dirigenti con responsabilità strategiche di Italmobiliare¹ e al soggetto che controlla Italmobiliare la comunicazione, mediante invio della dichiarazione di correlazione di cui all’Allegato 1 alla presente Procedura, dei dati concernenti le Parti

¹ Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato che sono “dirigenti con responsabilità strategiche” di Italmobiliare gli amministratori, i sindaci effettivi, il direttore generale, il condirettore generale finanza e controllo e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Correlate indirette ovverosia (1) le società sottoposte a comune controllo della controllante; (2) i dirigenti con responsabilità strategiche della controllante; (3) gli stretti familiari dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società e/o della sua controllante e (4) le entità nelle quali un dirigente con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante o un stretto familiare di detti dirigenti esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

3.3 La Direzione Affari Societari deve tenere costantemente aggiornata la mappatura delle Parti Correlate sulla base delle informazioni pervenute alla Società o comunque disponibili.

3.4 La mappatura è messa a disposizione dei titolari delle varie Funzioni Responsabili.

4) Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate

4.1 Prima di effettuare qualsiasi operazione, la Funzione Responsabile verifica se, sulla base della mappatura, la controparte risulti essere una Parte Correlata e, in tal caso, se si tratta di Operazione di Importo Esiguo.

4.2 Qualora l'Operazione sia con Parte Correlata e non sia Operazione di Importo Esiguo, la Funzione Responsabile comunica alla Direzione Affari Societari i dati sull'Operazione, affinché quest'ultima, avvalendosi del supporto delle funzioni interessate, verifichi:

(i) se l'Operazione rientra nei casi di esenzione di cui all'art. 11 della Procedura, diversi delle Operazioni di Importo Esiguo;

(ii) se l'Operazione sia in attuazione di una Delibera-quadro adottata ai sensi del successivo art. 8; e

(iii) se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.

4.3 Nel caso in cui, anche a seguito della verifica di cui al precedente art. 4.2, la Direzione Affari Societari non sia certa della riconducibilità dell'Operazione alla categoria delle Operazioni Ordinarie ovvero dell'equivalenza delle condizioni dell'Operazione a quelle di mercato, la valutazione è rimessa al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

4.4 Qualora, sulla base delle risultanze della verifica effettuata dalla Direzione Affari Societari, si tratti di Operazione con Parte Correlata non esentata, la stessa sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, fornendo tempestivamente ad esso le informazioni ricevute dalla Funzione Responsabile. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate applicherà le previsioni di cui al successivo art. 6 qualora si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza o le previsioni di cui al successivo art. 7 qualora si tratti di Operazione di Minore Rilevanza.

4.5 Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo art. 11, diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo ovvero costituisca esecuzione di una Delibera-quadro, la Direzione Affari Societari ne informa la Funzione Responsabile. Tale funzione dovrà informare senza indugio la Direzione Amministrazione e Controllo del compimento dell'Operazione affinché quest'ultima proceda all'annotazione dell'Operazione medesima nel registro di cui al successivo art. 13.

5) Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

5.1 Il Comitato nomina il proprio presidente e, su proposta di quest'ultimo, un segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni e gli altri compiti previsti dalla presente Procedura.

5.2 I componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla spe-

cifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo art. 10.

- 5.3 Il Comitato si riunisce ogniqualvolta venga convocato dal presidente del Comitato ovvero su richiesta del presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero della Direzione Affari Societari nei casi di cui al precedente art. 4.3. La convocazione può avvenire senza formalità (anche in forma orale).
- 5.4 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso la relativa documentazione. Il presidente può di volta in volta invitare alle riunioni del Comitato altri soggetti la cui presenza possa risultare di ausilio al migliore svolgimento delle funzioni del comitato stesso.
- 5.5 Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza degli aventi diritto.
- 5.6 Le riunioni del Comitato risultano da verbali che, firmati da chi presiede la riunione e dal segretario, vengono conservati a cura del segretario in ordine cronologico.

6) Istruttoria e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

- 6.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società approva le Operazioni di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.2 Al fine del rilascio di un parere motivato e di assicurare il coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nelle trattative:
 - (i) la Funzione Responsabile dovrà fornire con congruo anticipo alla Direzione Affari Societari e all'organo delegato informazioni complete e adeguate in merito all'Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. La Direzione Affari Societari provvederà a trasmettere tali informazioni al Comitato;
 - (ii) il Comitato avrà la facoltà, per il tramite della Direzione Affari Societari, di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
 - (iii) qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà attentamente valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 6.3 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ad esito delle attività di cui al precedente comma 6.2, approva il proprio motivato parere in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.
- 6.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovrà trasmettere con congruo anticipo al Consiglio di Amministrazione:
 - (i) un'informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione di Maggiore Rilevanza da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno la natura della correlazione, i termini e le condizioni dell'Operazione, la tempistica, il procedimento va-

lutativo seguito e le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate;

- (ii) il parere reso ai sensi del precedente comma 6.3; e
- (iii) gli altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione ai sensi del precedente comma 6.2 (iii).

- 6.5 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate abbia espresso un preventivo motivato parere contrario al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza o abbia espresso un parere condizionato o con rilievi, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà: (i) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza previo integrale recepimento dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, o in alternativa (ii) approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato a condizione che il compimento dell'Operazione sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 6.8, sempreché tale possibilità sia prevista nello statuto sociale ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ.; o infine (iii) non approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza e quindi non dare esecuzione alla stessa.
- 6.6 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 6.7 In relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ., per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione le precedenti disposizioni del presente art. 6.
- 6.8 Qualora il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'Assemblea l'Operazione di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, l'Operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 6.9 Successivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Assemblea in ordine all'Operazione, la Direzione Affari Societari comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione alla Funzione Responsabile.

7) Istruttoria e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza

- 7.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero l'organo delegato competente approva le Operazioni di Minore Rilevanza, previo motivato parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.2 Al fine di consentire al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia:
- (i) la Funzione Responsabile dovrà fornire con congruo anticipo alla Direzione Affari Societari informazioni complete e adeguate in merito all'Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. La Direzione Affari Societari provvederà a trasmettere tali informazioni al Comitato;

- (ii) qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 7.3 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ad esito delle attività di cui al precedente comma 7.2, approva il proprio motivato parere in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza.
- 7.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovrà trasmettere con congruo anticipo all'organo competente a deliberare l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza:
- (i) un'informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione di Minore Rilevanza da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno la natura della correlazione, i termini e le condizioni dell'Operazione, la tempistica, il procedimento valutativo seguito e le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate;
 - (ii) il parere reso ai sensi del precedente comma 7.3; e
 - (iii) gli altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione ai sensi del precedente comma 7.2 (ii).
- 7.5 I verbali delle deliberazioni di approvazione del Consiglio di Amministrazione ovvero la decisione dell'organo competente devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.6 Successivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione ovvero alla decisione dell'organo competente in ordine all'Operazione, la Direzione Affari Societari comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione alla Funzione Responsabile.

8) Approvazione di Delibere-quadro

- 8.1 Ai fini della Procedura, sono ammesse delibere-quadro (le “**Delibere-quadro**”) che prevedano il compimento da parte della Società di serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate che verranno individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
- 8.2 Le Delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle delibere stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento, e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.
- 8.3 Alle Delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7 a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della specifica Delibera-quadro, cumulativamente considerate. Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7.

9) Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate

- 9.1 Le Operazioni compiute per il tramite di società controllate devono essere sottoposte al previo parere non vincolante del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.
- 9.2 Al fine di quanto previsto dal presente articolo, la Funzione Responsabile, verifica preliminarmente, sulla base della mappatura, se la controparte dell'Operazione risulti essere una Parte Correlata e, in tal caso, se si tratta di Operazione di Importo Esiguo.
- 9.3 Qualora la controparte risulti una Parte Correlata e non si tratti di Operazione di Importo Esiguo, la Funzione Responsabile informa la Direzione Affari Societari a cui fornisce, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'Operazione e delle informazioni minime disponibili, un'informativa sull'Operazione, affinché la suddetta Direzione possa

procedere alle verifiche di cui al precedente art. 4.2 e, se del caso, coinvolgere il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

- 9.4 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate rilascia il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all'organo competente di autorizzare ovvero esaminare l'Operazione. Il Comitato provvede altresì all'invio del parere e dell'informativa sull'Operazione alla Direzione Affari Societari, la quale a sua volta li trasmette alla Funzione Responsabile.
- 9.5 Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa, la Funzione Responsabile, con il supporto delle funzioni interessate della società controllata:
- (i) fornirà tempestivamente alla Direzione Affari Societari le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere, ove applicabili, agli obblighi informativi di cui agli artt. 5 e 6 del Regolamento Parti Correlate;
 - (ii) fornirà tempestivamente alla Direzione Amministrazione e Controllo le informazioni necessarie al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui al successivo art. 13;
 - (iii) predisporrà una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.
- 9.6 Ferma restando la disciplina delle Operazioni compiute per il tramite di società controllate di cui ai precedenti articoli da 9.1 a 9.5, le società controllate sono tenute a fornire tempestivamente alla Direzione Affari Societari le informazioni sulle Operazioni effettuate affinché la Società possa adempiere, ove applicabile, alla pubblicazione del documento informativo ovvero del comunicato stampa di cui, rispettivamente, all'art. 5 e all'art. 6 del Regolamento Parti Correlate.

10) Presidi Equivalenti

- 10.1 Nel caso in cui uno o più membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate risultino Parti Correlate ai sensi del precedente art. 2 rispetto a una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza ovvero di Minore Rilevanza devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:
- (i) qualora uno dei membri del Comitato Parti Correlate risulti correlato, il parere di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 9 è rilasciato da parte dei restanti due membri non correlati del Comitato;
 - (ii) qualora due dei membri del Comitato Parti Correlate risultino correlati, il parere di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 9 è rilasciato dal restante membro del Comitato e dall'Amministratore Indipendente Non Correlato più anziano di età non appartenente al Comitato;
 - (iii) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 9 è rilasciato dal Collegio Sindacale;
 - (iv) nel caso in cui i presidi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) non possano trovare applicazione, il parere di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 9 è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
- 10.2 Qualora operino i Presidi Equivalenti, le disposizioni di cui alla presente Procedura si applicano anche nei confronti e a vantaggio dei soggetti individuati ai sensi del precedente art. 10.1.

11) Esclusioni ed esenzioni

- 11.1 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo di Italmobiliare, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari

cariche rientranti nell'importo complessivo determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

11.2 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui ai successivi artt. 12.5 e 12.6, la Procedura non si applica altresì alle Operazioni con Parti Correlate di seguito indicate:

- (a) Operazioni di Importo Esiguo;
- (b) Operazioni relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'Articolo 114-*bis* del TUF e le relative Operazioni esecutive; e
- (c) deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle di cui al precedente art. 11.1, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione;
 - (iii) sia stata sottoposta al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
- (d) Operazioni Ordinarie concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo, fermo restando l'obbligo di adempiere alle disposizioni in materia di informativa di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del Regolamento Parti Correlate;
- (e) Operazioni urgenti che non rientrino nella competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente all'introduzione di apposita clausola nello statuto e a condizione che siano osservati i requisiti di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate;
- (f) Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché alle Operazioni con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

11.3 Le ipotesi di esenzione previste nel presente articolo trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni compiute per il tramite di società controllate di cui al precedente art. 9. Per quanto concerne specificamente l'esenzione per le Operazioni Ordinarie di cui al precedente art. 11.2, lett. d), al fine della valutazione del carattere ordinario dell'Operazione rileverà l'attività svolta dalla società controllata, eccetto laddove la società controllata sia una società veicolo costituita allo scopo di compiere tale Operazione, nel qual caso la verifica dell'ordinarietà deve essere compiuta anche con riguardo ad almeno una tra le attività svolte dal Gruppo Italmobiliare.

12) Informativa

12.1 Fermi gli obblighi informativi di cui al Regolamento Parti Correlate, l'Amministratore Delegato, sulla base delle informazioni ricevute dalle funzioni competenti per le Operazioni, è tenuto a fornire un'informativa:

- (a) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, delle Operazioni di Minore Rilevanza e delle Operazioni di Maggiore Rilevanza eseguite, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle moda-

lità esecutive dell'Operazione, ai termini e alle condizioni dell'Operazione, al procedimento valutativo seguito, alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e le sue controllate; e

- (b) al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, dell'esecuzione di ciascuna delibera rientrante nell'ambito della Delibera-quadro.
- 12.2 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza da realizzarsi anche da parte di società, italiane o estere, controllate dalla Società, quest'ultima, mediante la Direzione Affari Societari, dovrà predisporre un documento informativo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento Parti Correlate.
- 12.3 Qualora la Società, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate, ove cumulativamente considerate, la Direzione Affari Societari, dovrà predisporre un documento informativo. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 del Regolamento Parti Correlate.
- 12.4 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società. Qualora il parere del Comitato sia condizionato all'accoglimento di determinati, specifici rilievi, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria nell'ipotesi in cui tali rilievi siano stati recepiti dall'organo competente a deliberare l'Operazione.
- 12.5 La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'art. 8, lettere da a) a c) del Regolamento Parti Correlate. L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 12.6 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico della Finanza, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere da a) a e), del Regolamento Parti Correlate.

13) Registro delle Operazioni con Parti Correlate

- 13.1 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa, le funzioni responsabili dell'Operazione devono informare senza indugio la Direzione Amministrazione e Controllo circa le Operazioni con Parti Correlate poste in essere.
- 13.2 La Direzione Amministrazione e Controllo alimenta un apposito registro, mantenuto su supporto elettronico, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere, dettagliato per ammontare delle Operazioni e ammontare dei saldi in essere.
- 13.3 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure di cui all'art. 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari avrà accesso al registro delle Operazioni con Parti Correlate di cui al presente art. 13.

14) Disposizioni finali

- 14.1 La Società ha ritenuto di non avvalersi: (i) della possibilità di definire un ammontare massimo di spesa per i servizi resi dagli esperti indipendenti in relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento Parti Correlate e (ii) dell'ipotesi di esenzione per le Operazioni compiute in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento Parti Correlate.
- 14.2 La Direzione Affari Societari provvederà all'emanazione di apposite norme di servizio, al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni della presente Procedura.

Allegato 1

Mod. A - Dichiarazione di Correlazione per i dirigenti con responsabilità strategiche

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato in _____, in qualità di dirigente con responsabilità strategiche di Italmobiliare S.p.A., come definito dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato con la delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il "**Regolamento**"),

- i. premesso che ai sensi del Regolamento sono considerate parti correlate di Italmobiliare S.p.A. i dirigenti con responsabilità strategiche di Italmobiliare S.p.A. e/o del soggetto che la controlla, gli stretti familiari di tali dirigenti nonché le entità nelle quali sia i suddetti dirigenti sia i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- ii. preso atto delle definizioni di "*dirigente con responsabilità strategiche*", di "*stretti familiari*", di "*controllo*", di "*controllo congiunto*" e di "*influenza notevole*" rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero nell'allegato alla presente dichiarazione;

dichiara:

- di non intrattenere rapporti con stretti familiari rilevanti ai sensi del Regolamento;
- di non esercitare su alcuna società o ente il controllo, il controllo congiunto o una influenza notevole, né di detenere in società o enti una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

oppure

dichiara:

- di controllare, controllare congiuntamente, esercitare un'influenza notevole, ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Società / ente	C.F. / IVA	Sede	Natura del rapporto

che ai fini del Regolamento devono considerarsi propri stretti familiari:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.	Grado di parentela

che tali stretti familiari controllano, controllano congiuntamente, esercitano un'influenza notevole, ovvero detengono comunque una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

Familiare	Società / ente	C.F. / IVA	Sede

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il Sottoscritto autorizza Italmobiliare S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Data

Firma

* * * * *

Allegato
Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Allegato 1

Mod. B - Dichiarazione di Correlazione per il soggetto controllante

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ domiciliato in _____, _____, nella sua qualità di legale rappresentante di _____ Codice Fiscale/P.IVA _____ sede legale _____, società controllante di Italmobiliare S.p.A. ai sensi del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato con la delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il "**Regolamento**"),

- A) premesso che ai sensi del Regolamento sono considerate parti correlate di Italmobiliare S.p.A. le società sottoposte a comune controllo, i dirigenti con responsabilità strategiche della società controllante Italmobiliare S.p.A., gli stretti familiari di tali dirigenti nonché le entità nelle quali sia i suddetti dirigenti sia i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- B) preso atto delle definizioni di "*dirigente con responsabilità strategiche*", di "*stretti familiari*", di "*controllo*", di "*controllo congiunto*" e di "*influenza notevole*" rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero nell'allegato alla presente dichiarazione;

dichiara:

- A) che _____ esercita il controllo sulle seguenti società:

Denominazione sociale	C.F. / IVA	Sede

- B) che i suoi dirigenti con responsabilità strategiche (ivi inclusi gli amministratori e i sindaci effettivi) sono:

Nome e Cognome	Dati anagrafici	C.F.

Si allega copia della dichiarazione di correlazione compilata dai propri dirigenti con responsabilità strategiche.

Il soggetto controllante si impegna a comunicare tempestivamente a Italmobiliare S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il Sottoscritto autorizza Italmobiliare S.p.A. al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Data

Firma

* * * * *

Allegato

Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;

- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.